

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Sentenza n. 18/2020/DELIC depositata in data 31/07/2020

RICORSO: annullamento della deliberazione n. 4/2020/PRSP della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la quale, ritenute non sufficienti le misure correttive adottate, si è imposto il blocco della spesa, ai sensi dell'art. 148-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel).

RICORRENTE:

Comune di Sessa Aurunca, in persona del sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, già Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura di Caserta – Ufficio territoriale del Governo.

QUESTIONE RISOLTA: il blocco della spesa permane “*non sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 Tuel*”, bensì “*sino all'adozione della delibera di cui all'art. 243-bis comma 5 Tuel*”.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 3; art. 5; art. 114; art. 115; art. 117; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. e); *D.Lgs. n. 149/2011*: art. 6, c.2; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)*: art. 148 bis; art. 193; art. 194; art. 242; art. 243 bis ess.; art. 244 e ss.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 4/2020/EL; sent. 15/2019/EL; sent. n. 5/2019/EL; sent. n. 25/2018/EL; **Corte Cost.**, sent. 250/2013; sent. n. 60/2013; sent. n. 70/2012; sent. n. 179/2007.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In materia di adozione di misure correttive a fronte di un notevole squilibrio di cassa e una rilevante sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità con conseguente adozione, da parte della Sezione di controllo territorialmente competente, di una delibera imponente il blocco di spesa a carico dell'ente comunale inadempiente, ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, le Sezioni riunite hanno chiarito che <<**il piano di riequilibrio può contenere le misure correttive richieste da una delibera ex art. 148-bis, specialmente quando ci si trovi di fronte a squilibri di tipo strutturale, e che la verifica della loro concretezza ed effettività, derivante dall'essere immediatamente incidenti sul ciclo di bilancio in corso e sul relativo sistema delle autorizzazioni di spesa, dovrà essere compiuta dalla Sezione regionale di controllo, al momento della ricezione del piano ex art. 243-quater, comma 1, Tuel, al solo limitato fine di concludere la procedura prevista dall'art. 148-bis**>>, tuttavia <<ciò...non esclude, ma, al contrario, rende improcrastinabile l'adozione delle necessarie e immediate misure correttive per limitare il deterioramento delle finanze comunali ed evitare il peggioramento dei saldi, oltre quello già accertato dalla Sezione>>.

Pertanto, secondo quanto affermato dal Collegio contabile, non risultando <<**dagli atti di causa che il comune...abbia adottato provvedimenti specifici di revisione del disavanzo o del FCDE, ritenendo che tali provvedimenti possano essere parte dell'adottando piano di riequilibrio**>>, discende che <<**il blocco della spesa è stato correttamente disposto, ma esso va limitato al**

momento dell'adozione del piano di riequilibrio da parte del consiglio comunale e non sino all'adozione delle misure correttive prevista dall'art. 193, atteso che le suddette misure possono essere comprese nel predetto piano, circostanza che compete alla Sezione regionale di controllo verificare al momento di ricezione del piano di riequilibrio, ed in quella fase potrà revocare o confermare la misura interdittiva. Ciò non toglie che il Comune possa decidere di definire il piano di riequilibrio prima del termine previsto per legge, o di disporre con separato atto le immediate misure correttive, che saranno poi inserite nel Piano, facendo così venir meno, in caso di positiva valutazione delle misure adottate sul bilancio in corso, il blocco della spesa>>.

ABSTRACT

La vicenda giuridico-contabile, sottoposta al vaglio delle Sezioni riunite, presenta peculiari risvolti in ordine all'adozione di due successive delibere, da parte di uno stesso comune, relative all'ambito della verifica dei rendiconti dei propri esercizi finanziari.

In particolare, al fine di rimuovere delle irregolarità, accertate con una prima delibera di controllo, emessa dalla sezione regionale competente della Corte dei conti, in cui si chiedeva all'ente locale l'adozione delle misure correttive che eliminassero o riducessero il notevole squilibrio di cassa e la significativa sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità, il comune riteneva, invece, risolutoria la via dell'emissione di una seconda deliberazione avente ad oggetto il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243 bis Tuel, bypassando in tal modo le contestazioni rilevate dalla sezione di controllo sul ripristino degli equilibri di bilancio.

Così operando, al comune ricorrente veniva imposto, tramite provvedimento, la misura del "blocco della spesa discrezionale" sino all'adozione delle necessarie manovre correttive, stabilite dall'art. 193 Tuel.

Le Sezioni riunite, chiamate ad intervenire sull'impugnata delibera di controllo, hanno messo in luce la natura e la portata di tale strumento di programmazione, attivato a fronte della mancata adozione di misure correttive idonee, stabilendo, in via generale, che *<<Le misure correttive da adottare devono essere proporzionate alle criticità riscontrate>>*, essendo evidente che *<<diversi tipi di squilibrio richiedono necessariamente diversi interventi correttivi, i quali, pertanto, possono variare dalla sospensione di una spesa corrente non obbligatoria, alla riduzione di uno specifico servizio pubblico, all'aumento di una determinata tariffa, sino all'adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale al quale...si può far ricorso "nel caso in cui le misure di cui agli art. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate". (art. 243-bis, comma 1 Tuel)>>*.

Da tale premessa sistematica, il Collegio giudicante ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso dell'ente interessato, in forza proprio dell'esatto principio secondo cui *<<non può escludersi a priori che l'adozione di un piano di riequilibrio costituisca una idonea misura correttiva ai sensi dell'art. 148-bis, ma perché ciò avvenga devono sussistere chiari e precisi presupposti>>*, quali, *in primis*, che le stesse misure correttive siano concrete ed immediate, incidendo direttamente sul ciclo del bilancio, in modo da evitare un aggravamento dello squilibrio in atto, e, *in secundis*, che la loro applicazione immediata vada riferita al bilancio dell'esercizio in corso.

Ammessa la possibilità di disposizione con separato atto delle misure correttive, inserite, in un secondo momento, nella formulazione e presentazione di un piano di riequilibrio pluriennale, il Consesso contabile ha statuito che ciò, se valutato positivamente in termini di miglioramento degli equilibri contabili, potrebbe comportare la cessazione del blocco della spesa, il quale *<<permane non sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 Tuel", bensì "sino all'adozione della delibera di cui all'art. 243-bis comma 5 Tuel">>*.